1.0002716del29-05-2026arrivo

[Eventuali elementi identificativi del modulo (numero, comune eccetera)]

PROGETTO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Iniziativa annunciata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 05/05/2026

VIDIMAZIONE

Bollo

_____, il _____

Firma e timbro con qualifica, nome e cognome del pubblico ufficiale

I sottoscritti cittadini italiani propongono il seguente progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

DDL CIELI BLU

DIVIETO ATTIVITÀ DI INGEGNERIA CLIMATICA (GEOINGEGNERIA)

PROPOSTA DI LEGGE AD INIZIATIVA POPOLARE (Ex Art 71 co 2 Cost.It.)

In accordo con:

- la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 1992;
- la Risoluzione dell' Assemblea Generale delle Nazioni Unite sulla protezione dell' atmosfera AIRES 76/112;
- il Trattato ONU sulla Biodiversità(CBD 1992);
- l'Accordo sulla conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità marina nelle aree al di là della giurisdizione nazionale (Bbnj) del 2026;
- Moratoria delle Nazioni Unite COP 10 Nagoya;
- La Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo (1992);
- Dlg 152/2006 Testo Unico Ambientale
- Art.191 TFUE
- gli Artt 9 co 2 ,32 e 41 co 2 della Costituzione Italiana.

PROGETTO DI LEGGE

SCOPI:

1. Per vietare la modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche all'interno dello spazio aereo italiano e per altri scopi.

Sia emanata dal Parlamento italiano,

TITOLO

La presente legge può essere citata come "Cieli blu".

DIVIETO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI METEOROLOGICHE (GEOINGEGNERIA)

(a) IN GENERALE

Chiunque, in una qualsiasi delle circostanze descritte nel comma (b), effettui consapevolmente modifiche meteorologiche nel territorio italiano, compresi i territori e i possedimenti italiani, sarà soggetto alle sanzioni descritte nel comma (c).

(b) CIRCOSTANZE DESCRITTE

Ai fini del comma (a), le circostanze descritte in questo comma sono che:

1) l' imputato che ha viaggiato nel commercio interstatale o estero, o ha viaggiato utilizzando un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero, a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
2) l' imputato che ha utilizzato un mezzo, un canale, una struttura o uno strumento di commercio interstatale o estero a sostegno o in connessione con la condotta descritta nel comma (a);
3) l' imputato che ha trasmesso nel commercio interstatale o estero qualsiasi comunicazione relativa o a sostegno della condotta descritta nel paragrafo (a) utilizzando qualsiasi mezzo, canale, struttura o strumento del commercio interstatale o estero o nel commercio interstatale o estero o che lo influenza con qualsiasi mezzo o in qualsiasi modo, inclusi computer, posta, filo o trasmissione elettromagnetica;
4) la condotta descritta nel paragrafo (a) si è verificata all'interno della giurisdizione marittima e territoriale speciale dell'Italia, della giurisdizione speciale del Territorio italiano o di qualsiasi territorio o possesso dello Stato italiano;
5) la condotta descritta nel comma (a) si è altrimenti verificata o ha interessato il commercio interstatale o estero.

C) SANZIONI

ART. 1 - SANZIONE PENALE

Chiunque violi individualmente o in associazione con più individui, il comma (a) sarà multato non più di euro 100.000 per ciascuna violazione e con 5 anni di reclusione.

Qualunque Ente e/o Associazione nazionale ed internazionale che violi il comma (a) sarà multata per euro 100.000 per ciascuna violazione, ed i Presidenti Amministratori, Delegati, passibili di una pena detentiva pari a 5 anni di reclusione.

ART. 2 - SANZIONE CIVILE

L' ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con il Ministero dell' Economia e delle Finanze potrà imporre una sanzione civile di non più di 10.000 euro per ciascuna violazione del comma (a), in aggiunta a qualsiasi altra sanzione prevista dalla legge.

L'accertamento delle violazioni verrà notificato al vettore o soggetto interessato, con l'emissione di ordinanzeingiunzioni da parte delle Direzioni Aeroportuali ENAC.

ART. 3 - VIOLAZIONI RIPETUTE

Ogni caso di iniezione, rilascio, emissione o dispersione ai sensi della sottosezione (a) costituisce una violazione separata di tale sezione.

ART. 4 - SEGNALAZIONE E INDAGINE

(a) SEGNALAZIONE AL PUBBLICO

(1) ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L'ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l'Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l' Amministrazione dell' ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l' Amministrazione della Difesa dell' Areonautica Militare, del Ministero degli Interni, con 'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA, che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2).

ART. 5 - ABROGAZIONE DELLE LEGGI ESISTENTI

(a) LEGGE STATALE/LEGGE REGIONALE — Qualsiasi disposizione di una legge statale e/o ad essa equiparata o regionale,che autorizzi o richieda modifiche meteorologiche, incluso un requisito di licenza o un permesso per tali modifiche meteorologiche, è abrogata.

ART. 6 - MODIFICA DEL TEMPO

(A) IN GENERALE — Il termine "modifica del tempo" significa qualsiasi iniezione, rilascio, emissione o dispersione di una sostanza chimica, di un composto chimico o di una sostanza, o trasporto di un apparato nell'atmosfera con l'espresso scopo di: (i) produrre un cambiamento artificiale nella composizione, nel comportamento o nella dinamica dell'atmosfera; o (ii) influenzare la temperatura, il tempo, il clima o l'intensità della luce solare.

(B) ESEMPI — Tale termine include: (i) geoingegneria; (ii) inseminazione delle nuvole; (iii) modifica e gestione della radiazione solare; e (iv) il rilascio di un aerosol nell'atmosfera per influenzare la temperatura, le precipitazioni o l'intensità della luce solare.

Nella presente legge:

ATMOSFERA — Il termine "atmosfera" indica l'involucro gassoso che circonda la Terra, compreso tutto lo spazio aereo all'interno della giurisdizione territoriale dell' Italia.

ART. 7 - DATA DI ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entrerà in vigore 90 giorni dopo la data di promulgazione.

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 REGOLAMENTO UE N.679/2016 (GDPR)

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è AVV. FRIDA CHIALASTRI - VIA PRIVATA TANARO, 12 - 20128 MILANO
fridachialastri5@gmail.com

2. Dati oggetto di trattamento

Vengono trattati dati personali quali: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza (Comune nelle cui liste elettorali si è iscritti e indirizzo), numero di iscrizione nelle liste elettorali, estremi del documento di identità/riconoscimento.

3. Finalità e base giuridica del trattamento personali

Il trattamento di dati personali in oggetto ha la finalità di attivare, ovvero dare seguito al procedimento di iniziativa legislativa popolare, CIELI BLU Gazzetta Ufficial n.102 del 5 maggio 2026 e previsto all'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e disciplinato dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. La sottoscrizione fornita dall'Interessato costituisce espressa manifestazione di volontà qualificabile quale consenso; pertanto, il presente trattamento di dati personali ha per base giuridica il consenso reso dall'Interessato ex art. 6, comma 1, lettera a) GDPR. **Il_ conferimento dei dati è facoltativo**, ma necessario per le finalità indicate precedentemente.

4. Modalità di trattamento

I dati forniti sono trattati in forma cartacea e con strumenti informatici. Vengono poste in essere adeguate misure di sicurezza a presidio dei dati e dei trattamenti. I dati personali trattati non sono oggetto di processi decisionali automatizzati ivi compresa la profilazione.

5. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati

I dati raccolti sono comunicati al Presidente di una delle camere (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica). Nessun dato personale è trasferito verso Paesi terzi al di fuori dell'Unione europea o a organizzazioni internazionali.

6. Conservazione dei dati

I dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello previsto dalla base normativa che legittima il trattamento.

7. Diritti dell'interessato

Il soggetto a cui i dati si riferiscono può esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del GDPR.

In particolare, può chiedere:

- conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- l'accesso ai propri dati personali e alle informazioni sul trattamento relativo;
- la rettifica dei dati personali inesatti e/o l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei dati, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 17 del GDPR;
- la limitazione del trattamento, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 18 del GDPR;

Inoltre può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento ai sensi e alle condizioni di cui all'art.21 GDPR.

Infine, l'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM) - e/o ricorso all'autorità giurisdizionale se ritiene che i suoi dati siano trattati in modo illegittimo o non conforme dal titolare del trattamento.